

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 55

Adunanza 21 dicembre 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CAPRIE - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1130 – 52606/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Caprie:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 332-22950 del 02/08/1988, successivamente modificato con la Variante n. 1, approvata con deliberazione G.R. n. 19-2252 del 27/02/2006;
- ha approvato, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/1998, n. 15 del 30/03/2000 e n. 35 del 27/09/2006, tre Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 41 del 29 luglio 1997;
- ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2009, il Documento Programmatico della Variante Strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I., ai sensi della L.R. 1/2007;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 36 del 29/10/2012, il Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 20/11/2012 (pervenuto il 26/11/2012), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 088/2012*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.552 abitanti nel 1971; 1.710 nel 1981; 1.752 nel 1991, 1.891 nel 2001 e 2.136 nel 2010 dati che evidenziano un trend demografico in aumento;
- superficie territoriale di 1.641 *ha*, dei quali: 395 *ha* di pianura (24% dell'intero territorio) e

- 1.246 ha di montagna (76%); la conformazione fisico-morfologica evidenzia 246 ha con pendenze inferiori al 5%, 197 ha con pendenze comprese tra il 5% e 25% e i restanti 1.198 ha con pendenza superiore al 25% (73% del territorio comunale);
- capacità d'uso dei suoli: 448 ha sono classificati di II^a classe di fertilità; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.071 ha (65% del territorio comunale); parte del territorio comunale è interessato dalla "Zona D.O.C. della Valsusa" e che 17 ha sono destinati a produzioni tipiche di frutticoltura, "Vigneti, Frutteti e Nocciolati";
 - è costituito dal concentrico capoluogo, 15 villaggi alpini e 24 nuclei rurali;
 - è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "Bassa Val Susa e Val Chisone", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
 - insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - sistema produttivo: non appartiene ad alcun Ambito produttivo individuato dal PTC2;
 - appartiene alla Comunità Montana "Valle Susa e Val Sangone" (D.P.G.R. 83/2009);
 - è compreso nel "Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione" nella macro-area "Collina Morenica di Rivoli";
 - è individuato dal P.T.C. come Centro Storico di "tipo D, di interesse provinciale";
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla S.S. n. 24 del Monginevro, (ora di interesse provinciale nel tratto Susa - Torino), nonché dalle Strade Provinciali n. 199 di Novaretto e n. 197 del Colle del Lys;
 - infrastrutture ferroviarie: è interessato dalle proposte di tracciato della linea Alta Capacità Torino - Lione;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Fiume Dora Riparia, il cui corso è di competenza del Magistrato del Po; lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Sessi;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 124 ha di territorio e la previsione di un "limite di progetto tra fascia B e fascia C" di circa 1,343 Km di lunghezza;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia: le aree inondabili in 94 ha con tempi di ritorno di >50 anni; movimenti gravitativi: crolli cartograficamente delimitabili; frane quiescenti areali (73 ha); n. 1 frana non cartografabile e n. 1 crollo incanalato;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in classe 3 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al Piano vigente:

- in fraz. Novaretto:
 - a N dell'abitato, individuazione di area di mq 760 per il "deposito di materiali

- mobilizzati dai processi torrentizi del Rio Calcinera*", previa modifica della destinazione urbanistica da agricola a servizi pubblici (S27);
- soppressione dell'area a servizi S2 e contestuale riclassificazione in "Area residenziale satura di recente edificazione";
 - modifiche alle "Norme Tecniche di Attuazione", all'art. 2.37 in merito agli interventi ammessi in area agricola sulle strutture esistenti da parte degli imprenditori agricoli a titolo principale quali soggetti aventi titolo;
 - correzione di errori materiali contenuti nella cartografia di Piano:
 - esatta individuazione planimetrica di tre edifici (di cui 1 nel Capoluogo e 2 in fraz. *Novaretto*), previa modifica delle rispettive aree di pertinenza da agricole in "Area residenziale satura di recente edificazione";
 - rettifica della destinazione di un'area in Via Roma da "Area a servizi ricreativi privati" in "Area residenziale satura di recente edificazione";
 - in p.za San Rocco (Capoluogo), modifica di un'area a servizi in "Area d'interesse storico ambientale";
 - recepimento nella cartografia di Piano dell'area necessaria per la realizzazione della stazione tecnica dell'Acquedotto di Valle, approvato con D.P.G.R. n. 93/2008 del 22/07/2008;

gli elaborati della Variante contengono:

- la relazione geologica relativa alle aree e agli immobili considerati nella Variante;
- la motivata determinazione di non assoggettabilità della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i. e della D.G.R. 12-8931/2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 10/01/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 18/12/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "*La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di*

eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”;

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 “*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*”;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Caprie, adottato con deliberazione del C.C. n. 36 del 29/10/2012, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. di dare atto che rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - a. • ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
3. di trasmettere al Comune di Caprie la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta